



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7418 del 2025,
proposto da

Comune di Ginosa, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia;

contro

L.G. S.r.l.S, Unione dei Comuni Montedoro, Admin 3 S.r.l., Ditta Individuale
Andreula Cosimo, Bagno Cesena S.r.l.S., Burrata Bar S.r.l., Canneto Beach di
Marcello Corrente & C. S.a.s., Canneto Beach Snc, Cavecon S.r.l., Civiltà Futura
Società Cooperativa Sociale, Ditta Individuale D'Angelo Cosimo, D.M.D. S.n.c. di
Mallardi Giuseppe & C. Snc, E.T. Edilizia e Turismo S.r.l., G. Beach S.r.l., Ditta
Individuale Galante Vincenzo, Giki Tourism S.r.l., Hsg S.r.l., Ro.Mat. di Raimondi
Matteo & C S.n.c., La Capannina S.r.l., Lido Franco di Tigrato Luciano e C. Snc,
Lido Orsa Minore di Scarati Giovanna, Lido Zanzibar S.r.l., Mediterranea S.r.l.S.,
Ditta Individuale Mele Adriano, Musicaeparole S.r.l., Od Multiservice S.r.l.S.,

Orcamar S.r.l., Perla dello Jonio S.r.l., Poseidone S.r.l., Rb Lido S.r.l.S., Rb Consulting S.r.l., Sarm S.r.l.S., Sud Platinum S.r.l., To Do Engineering S.r.l., Ditta Individuale Vadrucci Luigi, Ditta Individuale Viggiano Riccardo, Vismaf S.r.l.S., Whigest S.r.l., Marchetti Immobiliare S.r.l., Mcd S.r.l., Circolo Nautico Taras, non costituiti in giudizio;

Lido Centrale Piccola s.c.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 01207/2025;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lido Centrale Piccola s.c.r.l. che ha proposto anche appello incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dal Comune appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Misserini e Danilo Lorenzo;

Premesso che è appellata la sentenza in epigrafe con la quale il Tar adito, dichiarate infondate le eccezioni in rito sollevate dall'Amministrazione resistente, ha accolto nei sensi di cui in motivazione il ricorso e i motivi aggiunti e, per l'effetto, ha annullato gli atti adottati dal Comune di Ginosa (in particolare, la Deliberazione di G.C. n. 198 del 17 ottobre 2024, la Determinazione dirigenziale n. 2441 del 15 novembre 2024, la Determina di aggiudicazione n. 35 del 27 marzo 2025), aventi

ad oggetto la procedura selettiva finalizzata all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative del territorio costiero comunale; Ritenuto che l'istanza cautelare proposta dal Comune appellante deve essere accolta, sussistendone i presupposti;

Considerato infatti che, impregiudicato ogni approfondimento in rito e nel merito, sussiste il *fumus boni iuris*, non apparendo *prima facie* manifestamente infondati i motivi proposti, in quanto:

- il Comune ha adottato gli atti impugnati adeguandosi sul piano conformativo ai principi vincolanti stabiliti dalla giurisprudenza in base ai quali *“le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa, secondo quanto sopra si è precisato in base ad un approccio che può essere anche combinato e deve, comunque, essere qualitativo”* (cfr. Cons. Stato, VII, 20 maggio 2024, n. 4480);

- l'odierno contenzioso si pone specificatamente a valle della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024, che, nel dichiarare l'obbligo del Comune di Ginosa di provvedere all'avvio delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ha annullato gli atti con i quali era stata disposta la proroga delle concessioni in essere, e ha disapplicato la previgente normativa nazionale in materia, in quanto ritenuta in contrasto con la direttiva 2006/123/CE e l'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

- in base al consolidato orientamento della giurisprudenza la mancata approvazione del PCC (piano comunale delle coste) non preclude di per sé il rilascio delle concessioni e la sua assenza non può, pertanto, giustificare la sospensione generalizzata delle procedure, potendo l'individuazione dei lotti da porre a base di gara avvenire sulla scorta del p.r.c. (ove questo contenga prescrizioni

sufficientemente dettagliate), salve le ipotesi residuali di palesi lacune non colmabili attraverso il ricorso alla lettura e all'interpretazione del piano regionale (cfr. Consiglio di Stato, VII, 7 febbraio 2025, n. 971 che richiama Cons. Stato, n.4788 del 23 settembre 2014);

- la mancata previsione nei bandi di gara degli indennizzi per gli investimenti effettuati dai concessionari uscenti non sembra poter determinare l'illegittimità della procedura di assegnazione delle concessioni indetta dal Comune, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza (si veda Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza dell'11 luglio 2024 resa nella causa C-598/22; Cons. Stato, VII, 14 ottobre 2025, n. 8014), non avendo peraltro gli originari ricorrenti *prima facie* neppure comprovato l'esistenza di investimenti non ammortizzati mediante l'attività economica svolta sull'area in concessione;

- peraltro, deve rammentarsi che neppure la mancata adozione del decreto sui parametri e criteri di determinazione dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente costituisce motivo ostativo, di suo idoneo a giustificare il mancato avvio delle procedure (Cons. Stato, VII, 4 aprile 2025, n. 2907);

- neanche appare illegittimo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'affidamento diretto, l'affidamento diretto, in favore degli originari concessionari, delle concessioni sino al 15 settembre 2025 (o, comunque, sino alla data che sarebbe stata indicata nell'ordinanza balneare 2025) e, non già, sino all'assegnazione delle nuove concessioni, fermo il limite massimo del 30 settembre 2027: infatti, da un lato non appare irragionevole la fissazione nei bandi di un termine omologo per tutti i concessionari; dall'altro, la previsione del termine di scadenza delle concessioni in essere in data antecedente a quella di assegnazione delle nuove concessioni appare funzionale a garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni propedeutiche al subentro dei nuovi concessionari;

Considerato, quanto al *periculum in mora*, che sussiste, come rappresentato dal Comune, un danno grave e irreparabile per l'interesse pubblico, ai fini della

concessione della cautela, in quanto la mancata conferma cautelare dell'impianto della gara comporterebbe l'interruzione della fase successiva all'aggiudicazione, finalizzata all'approvazione dei progetti per la realizzazione degli stabilimenti balneari degli operatori economici risultati vincitori, pregiudicando la conclusione della procedura di gara per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime in tempo utile all'avvio della prossima stagione balneare;

Preso atto che non risulta domandata dall'appellante incidentale la sospensione dell'esecutività della sentenza nella parte in cui ha rigettato i secondi motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale;

Ravvisati giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare, in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7418/2025) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 10 marzo 2026.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Angela Rotondano

Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO